



del 21 marzo 2020

## Decreto “Cura Italia” – in sintesi i principali contenuti



Il decreto cura Italia approvato il 16 marzo 2020 è, in ordine di tempo, l'ultimo provvedimento volto ad affrontare l'emergenza economica causata dal Coronavirus. Un ulteriore decreto è atteso per aprile e dovrebbe essere perlopiù finalizzato a prorogare le misure previste ad oggi. Dal 21 febbraio al 9 marzo sono stati adottati dal governo 17 atti tra DI (decreti legge), Dpcm (decreti del Presidente del Consiglio) e ordinanze. Si contano 4 decreti legge, di cui uno convertito in legge in meno di due settimane (legge n. 13 del 5 marzo 2020).

Il provvedimento anti Covid-19 si compone di cinque titoli e comprende anche quelli che giornalmisticamente sono stati denominati “pacchetto sanità” e “pacchetto famiglia”:

E' previsto uno stanziamento di circa 25 miliardi di euro, cifra per la quale il Governo ha avuto già l'autorizzazione del Parlamento.

Il decreto prevede, anzitutto, un rinvio della scadenza di tutti gli **adempimenti fiscali e contributivi** al 20 marzo o al 30 giugno a seconda che si tratti rispettivamente di contribuenti semplici o di imprese, autonomi e professionisti che sono sotto i 2 milioni di ricavi. Per i contributi previdenziali e quelli Inail il rinvio è al 31 maggio. Con pagamento in unica soluzione o comunque rateizzabile in 5 rate.

È previsto il rinvio del pagamento dei contributi Inps per il lavoro domestico (le collaboratrici familiari, Colf). Il pagamento dei contributi Inps in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio infatti potrà essere effettuato dopo il 10 giugno, al netto di sanzioni e interessi.

Per quanto concerne le misure per le famiglie, arrivano i **congedi “speciali”** per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a casa dalla chiusura delle scuole. I congedi saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti. L'indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, e sarà pari al 50% della retribuzione. Nessun limite di età in caso di figli disabili. In merito al congedo parentale di 15 giorni per chi ha figli minori di anni 12, nel decreto si legge che l'erogazione “è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore”.

Il decreto prevede, altresì, l'**incremento di ulteriori 12 giornate di permessi retribuiti** ex art. 33, legge 5 feb 92 n. 104, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Sono sorti dubbi interpretativi sui destinatari del beneficio.

Detti dubbi, tuttavia sulla base sono stati sciolti dalla indicazione contenuta nella pagina dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del Governo, che nelle sue FAQ chiarisce che “i lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permessi non “scadono” a fine mese)”.

In alternativa ai congedi parentali, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i **voucher baby-sitter**. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è previsto «nel limite massimo complessivo di 600 euro e viene erogato mediante il libretto famiglia». Il voucher sale a 1000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.

Nel provvedimento anche la sospensione delle **rate del mutuo sulla prima casa** per chi è in difficoltà, estesa anche agli autonomi. In questo secondo caso, la sospensione è prevista per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertificano di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi e non è previsto l'obbligo di presentare l'Isee.

Per i prossimi due mesi per le aziende è previsto il **divieto di licenziamento** sulla base del “giustificato motivo oggettivo” (crollo ordini, chiusura di un reparto per casi di contagio eccetera).

Al contempo il Governo mette sul piatto quasi 5 miliardi per gli **ammortizzatori sociali**. Torna la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori di imprese, anche quelle “micro” fino a 5 dipendenti, incluso il settore agricolo, non coperte

dagli attuali ammortizzatori sociali: il sussidio assicurerà fino a nove settimane di integrazione salariale. Si rafforza anche il fondo di integrazione salariale (il Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell'attività lavorativa, rivisitato dalla riforma del 2015. Sempre sul fronte ammortizzatori, un'altra novità riguarda la cassa integrazione ordinaria: viene introdotta una causale unica speciale, «emergenza Covid-19», per assicurare la semplificazione delle procedure d'accesso.

È previsto poi un **premio per chi lavora in sede**. Spettano 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Il premio spetta a chi guadagni non più di 40mila euro l'anno ed è esentasse. Viene rapportato ai giorni di lavoro in sede e viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.

Slittano i termini per presentare le domande al **Fondo di indennizzo** per i risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie. Son previste, inoltre, misure di sostegno per le piccole e medie imprese, una Newco pubblica per Alitalia, fondi alle imprese per produrre mascherine antivirali.

Il provvedimento mette in campo, infine, anche una serie di **misure per l'emergenza sanitaria**. Prevista per il capo della protezione civile la possibilità di requisire «in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche i macchinari e le altre dotazioni per le terapie intensive.

I prefetti invece potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.

Per fronteggiare l'emergenza strutture sanitarie private, accreditate e non, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature. Le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità.

---

### Decreto “Cura Italia” – in sintesi la circolare esplicativa del Dipartimento della P.S

Con la circolare nr. 333-A/0004164 del 19 marzo 2020 a Firma del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato, in relazione all'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori disposizioni applicative del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Al riguardo, dobbiamo davvero ringraziare il Prefetto Gabrielli per la celerità con la quale ha chiarito una serie di dubbi interpretativi sorti in relazione al contenuto del decreto 18/2020. Invero, proprio alcuni giorni fa, con una nota del SIULP FD, visionabile su nostro sito al seguente link: <https://www.siulp.it/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-particolari-forme-di-congedo-straordinario.html>, avevamo richiesto al Dipartimento della P.S. un autorevole intervento per dirimere dubbi interpretativi in merito all'art. 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, alla cui applicazione sono connesse importanti ricadute nei confronti del personale della Polizia di Stato e di tutte le altre Forze di Polizia. In tal senso la circolare del Dipartimento coglie le sollecitazioni del SIULP con encomiabile tempestività. Ne illustriamo di seguito il contenuto.

Richiamata la precedente circolare n. 557/LEG/141.510/2020, del 18 marzo 2020, la direttiva si concentra sui nuovi istituti introdotti dall'ultimo decreto-legge emanato dal Governo.

In relazione ai **congedi straordinari speciali** per il Personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico (articolo 87, commi 6 e 7), la circolare precisa che il comma 6 delinea una disciplina specifica per le assenze che, pur essendo connesse all'emergenza da COVID-19, non sono incluse fra le tre tipologie di assenza (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020.

La nuova normativa, delinea una figura speciale di congedo straordinario per "temporanea dispensa dalla presenza in servizio" utilizzabile "anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio". Il procedimento per l'applicazione del nuovo istituto è delineato come segue:

La prima fase prevede che i Medici della Polizia di Stato — in costante raccordo e anche su segnalazione dei Dirigenti degli Uffici, Istituti e Reparti — individuino il Personale che ritengono sia appropriato dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, anche a soli fini precauzionali, alla luce del livello di esposizione al rischio che ciascun dipendente abbia eventualmente subito o possa subire in futuro, così come di quello che possa creare egli stesso a terzi, anche in base al concreto regime di impiego attuale e al prospettabile impiego futuro. Gli stessi medici effettuano gli accertamenti di competenza e rendono il proprio parere.

Successivamente, i Dirigenti, sulla base del parere medico, adottano il motivato provvedimento di dispensa temporanea dal servizio, individuandone la durata, entro un massimo di due settimane lavorative, sempre nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità dell'ufficio; il provvedimento è nuovamente adottabile nei riguardi del medesimo dipendente, sempre secondo la suddetta disciplina.

Il periodo trascorso in regime di tale figura di congedo straordinario speciale è equiparato, agli effetti giuridici, economici e previdenziali, al servizio prestato. Lo stesso periodo è escluso dal computo dei 45 giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel corso del detto periodo il personale interessato è escluso dalla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

La circolare prende, poi, in considerazione il successivo comma 7 dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 che riguarda le tre tipologie di situazione connesse all'emergenza da COVID-19 — già oggi equiparate a tutti gli effetti al ricovero ospedaliero grazie all'articolo 19, comma 1, del decreto n. 9/2020 (**malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva**). In relazione a tali situazioni, il Dipartimento chiarisce che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri

del 31 gennaio 2020, il personale della Polizia di Stato è collocato d'ufficio in una figura speciale di congedo straordinario.

Il regime giuridico di tale figura prevede, anche in tali casi, che i periodi trascorsi in tale condizione costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. In tal senso, sono esclusi dal computo dei 45 giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e non danno diritto all'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto).

In relazione all'articolo 24 che incrementa, eccezionalmente, il numero dei permessi retribuiti previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di complessive ulteriori dodici giornate fruibili entro il 30 aprile 2020, la circolare ribadisce che, in aggiunta ai giorni mensili già disciplinati su base ordinaria, ciascun dipendente rientrante nel caso all'attenzione può chiedere la fruizione, per i mesi di marzo e di aprile, fino a un numero massimo di ulteriori dodici giornate, che riguardano l'intero bimestre, senza necessità di riparto tra le due mensilità riguardate.

Inoltre, fino alla medesima data, in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della predetta legge, l'articolo 39 introduce il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ribadendo che anche per i predetti tale modalità dovrà essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sempre fino al 30 aprile 2020, si prevede (articolo 26, comma 2) che, per i lavoratori dipendenti con disabilità grave e per quelli in possesso di certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020. Ne consegue che il Personale interessato accederà alla figura speciale di congedo straordinario di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.

La circolare si sofferma, poi, sull'articolo 25 del decreto-legge in esame ribadendo che, come già chiarito dalla circolare n. n. 557/LEG/141.510/2020 del 18 marzo 2020, a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista per la prima volta dal d.P.C.M. 4 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli di età non superiore a 12 anni, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, con contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 15 giorni, continuativo o frazionato, ferma restando la facoltà del dipendente di chiedere l'applicazione del congedo, con trattamento economico più favorevole, previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel limite massimo di 45 giorni nei primi sei anni di vita del bambino. E' espressamente prevista la possibilità di tramutare in tale forma di astensione gli eventuali giorni di congedo parentale già fruiti dal 5 marzo u.s.

L'accesso al predetto congedo è riconosciuto, per complessivi quindici giorni, ad entrambi i genitori, con fruizione in via alternativa tra loro ed è subordinato al fatto che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992, fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 del decreto in esame, sopra riferito.

In alternativa alla fruizione dello specifico congedo di cui sopra, sempre per l'anno 2020, è prevista la possibilità di richiedere, presentando domanda tramite i canali telematici dell'INPS, un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per l'assistenza di figli di età inferiore ai 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro (più elevato rispetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 600 euro), in virtù dell'estensione di tale misura di favore, prevista per il Personale sanitario, al Personale del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Altra misura è prevista per l'ipotesi in cui i figli abbiano un'età compresa tra i 12 ed i 16 anni, nel qual caso i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico, compresi i genitori affidatari, per il medesimo periodo di sospensione didattica, hanno il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 23, comma 6, richiamato dal citato articolo 25).

La circolare fa presente, infine, che la sospensione di ogni fase delle procedure concorsuali è mitigata da alcune parziali eccezioni relative ai casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica e alle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Anche i termini dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

---

### **Compatibilità dell'indennità di OP e indennità per convenzioni con enti terzi**

Riportiamo il testo della lettera inviata al Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia, il 18 marzo u.s.:

*“Signor Capo della Polizia,*

*Nell'esprimere il più sentito apprezzamento per la vicinanza e la costante disponibilità dimostrata sin dall'inizio della drammatica emergenza in atto, con cui ha cercato, assieme a tutti i vertici del Dipartimento, di risolvere le inevitabili criticità derivanti dalla sfida quotidiana per contenere i devastanti effetti della pandemia da coronavirus, siamo a*



chiederLe di dedicare uno sforzo aggiuntivo per dirimere alcune problematiche relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali.

Circa i quali, invero, avevamo ragione di credere che le indicazioni contenute nelle numerose circolari che si sono susseguite in questo ultimo periodo, ed in particolare quelle della D.C.R.U. - Servizio Tep e Spese Varie prot. 7182 del 13 marzo 2020, avessero offerto limpidi chiarimenti. Nella quale, per quanto qui più interessa, era stato infatti precisato come "l'indennità di ordine pubblico è incompatibile con il trattamento economico di missione, indennità per i servizi esterni e indennità per i servizi congiunti con le FF. AA."

Un assunto più che condivisibile, rispetto al quale non avevamo infatti avuto alcunché da eccepire.

Senonché, secondo quanto a noi risulta, lo scorso 16 marzo, la Direzione Centrale della Polizia Stradale ha, con una nota interna inviata ai corrispondenti Compartimenti, dettato disposizioni che contrastano con le linee guida dianzi richiamate. Più in concreto è stata esclusa la cumulabilità dell'indennità di ordine pubblico con l'indennità di servizio autostradale.

Osservato che, per l'appunto, tale esclusione non è tra quelle contemplate nella circolare del Tep del 13 marzo dianzi richiamata, e che dunque già questo induce a revocare in dubbio la possibilità di derogare ad essa in forza di una interpretazione resa da una articolazione non competente a stabilire linee guida in materia di trattamento economico del personale, riteniamo che l'asserita incompatibilità sia una tesi non meritevole di apprezzamento.

In primo luogo perché l'indennità di servizio autostradale viene erogata in forza di convenzioni con enti concessionari nelle quali, per quanto a noi consta, non si registra alcuna preclusione quale quella qui avversata. Né, al contempo, la disciplina contrattuale offre argomenti utili a sostenere tale approdo.

Ma, prima ancora, occorre a nostro avviso riflettere su quale sia lo scopo sotteso all'attribuzione dell'indennità di servizio autostradale. Ed allora, atteso che, sebbene inseriti nel dispositivo di ordine pubblico, gli equipaggi impiegati in ambito autostradale svolgono l'attività di controllo e vigilanza richiesta dagli enti gestori ai fini del riconoscimento dell'indennità autostradale, non si vede per quale motivo non debba essere concesso il beneficio in parola.

L'impostazione da noi proposta verrebbe del resto paradossalmente riconosciuta dallo stesso estensore della nota interna al Servizio della Polizia Stradale, nella quale infatti, subito dopo aver espresso dubbi sulla cumulabilità dell'indennità di servizio autostradale con quella di ordine pubblico, viene chiarito che rimanendo le medesime pattuglie in ambito autostradale "concorreranno comunque alla definizione dell'indice di copertura dei turni previsti in ciascun quadrante per la sottosezione".

Questa evidente contraddizione fa crollare la fragile e dubbiosa impalcatura sulla quale si vorrebbe far sorreggere la non condivisibile direttiva oggetto delle nostre doglianze.

Perché o si ammette che le pattuglie impiegate nel dispositivo di ordine pubblico svolgono comunque il servizio dovuto in base al contratto con gli enti gestori, ed allora non si può che riconoscere agli operatori anche la specifica indennità autostradale. O si afferma che l'impiego in ordine pubblico ha natura diversa da quello autostradale, ed allora occorrerà comandare di servizio altri equipaggi in aggiunta a quelli che sono inseriti nel dispositivo di ordine pubblico per tener fede agli impegni contrattuali con le società autostradali. Non solo. Quale inevitabile conseguenza di questa seconda non condivisibile ipotesi occorrerà anche mettere a disposizione del personale impiegato in OP veicoli e materiali di proprietà dell'Amministrazione, perché per l'appunto l'assunto di partenza è che il servizio svolto non è pertinente a quello per il quale gli enti gestori mettono a disposizione autoveicoli, carburanti e infrastrutture.

Pertanto, per quanto abbiamo ragione di credere che queste distonie siano dovute ad un errore di valutazione che, in momento concitati come questo, è sicuramente giustificabile, La preghiamo di valutare quanto Le abbiamo sottoposto e di fornire gli auspicati indirizzi uniformatori con ogni consentita urgenza.

Inutile rappresentarLe come, stante l'attuale congiuntura, il personale, specie quello maggiormente esposto agli inediti rischi che si aggiungono ai rituali disagi operativi, abbia la ragionevole aspettativa di vedersi riconoscere, anche da un punto di vista economico, il defatigante diuturno impegno profuso a tutela della collettività.

Nel ringraziarLa per la sensibilità con cui valuterà la presente, si inviano cordiali saluti rinnovando sentimenti di elevata stima."

---

### **Come ottenere il certificato medico per la quarantena**

Ci pervengono richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria a giustificare l'assenza per quarantena volontaria dei lavoratori dipendenti che siano entrati in contatto con persone contagiate.

L'iter viene spiegato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 marzo 2020.

Il certificato per la quarantena viene rilasciato dal medico di base il quale a sua volta ha ricevuto le indicazioni specifiche dall'operatore di sanità pubblica. L'operatore sanitario rilascia la dichiarazione in cui specifica i motivi della quarantena e data di inizio e di fine dell'isolamento.

I lavoratori in quarantena non sono soggetti a visita fiscale, così come ha confermato anche la circolare interna Inps n 716 del 25 febbraio scorso.

Il che ha senso logico anche in relazione al divieto di contatti esterni. Ciò riguarda anche tutti coloro che hanno fatto rientro dalle nuove zone rosse poche ore prima dell'attuazione del decreto. Vi è l'obbligo di comunicare il proprio rientro al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria del territorio di riferimento e al proprio medico di base o al pediatra.

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche -

Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

**Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it**

---

### **Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Trattamento economico personale Forze di Polizia. Compenso per lavoro straordinario. - Indennità Ordine Pubblico**

Riportiamo il testo della circolare n. 333-G/Div. 2 2501.03.04/aa.gg. del 16.03.2020 a firma del Pref. Franco Gabrielli, Capo della Polizia:

*“Si fa seguito alla circolare n. 333-G/Div2-2501.03.04/aa.gg. prot. 0007182 del 13 marzo u.s., che si richiama integralmente in ogni sua parte, per fornire taluni chiarimenti volti a garantirne l'armonica applicazione sull'intero territorio nazionale, a fattor comune per tutte le Forze di polizia.*

*Per "servizi operativi esterni su strada" si intendono tutte le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus COVID,19. A mero titolo esemplificativo, si citano i servizi resi dai componenti delle pattuglie degli U.P.GSP., delle Autoradio dei Commissariati, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia di Frontiera, dei Reparti Prevenzione Crimine, così come dei dispositivi assimilabili dispiegati dalle altre Forze di polizia.*

*L'indennità di ordine pubblico - oltre a essere incompatibile con il trattamento economico di missione, con l'indennità per servizi esterni e con l'indennità per servizi congiunti con le FF.AA. - non deve nemmeno essere attribuita " tout court" a ogni tipologia di servizio esterno. Ancora una volta, a mero titolo esemplificativo, si citano i servizi di corpo di guardia, di autista, di corriere, ecc..*

*Soccorre, sul punto, il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che affida ai Prefetti l'esecuzione delle misure straordinarie varate dal Governo, insieme al monitoraggio della loro attuazione, avvalendosi, tra gli altri, delle Forze di polizia.*

*Ne deriva che, in conformità con gli indirizzi generali relativi alle tipologie di servizio ricomprese, le attività di controllo anche straordinario del territorio, connesse alla situazione emergenziale in atto, dispiegate dalle Forze di polizia, saranno oggetto di apposite pianificazioni adottate con direttive dai Prefetti.*

*In sede di tavolo tecnico del Questore verrà poi concordata la pianificazione dei servizi al fine dell'adozione delle conseguenti ordinanze. Resta salva la possibilità di procedere a ratifica per quei soli servizi caratterizzati da un effettivo livello di emergenzialità, insuscettibili di preventiva pianificazione.*

*Per quanto concerne l'eventuale concorso delle Polizie locali, si fa presente che al personale appartenente alle predette, sarà riconosciuta - per la tipologia di servizi oggetto di questa circolare, unicamente ed eccezionalmente - l'indennità di Ordine Pubblico.*

*La presente circolare e quelle citate sono consultabili sul Portale del Servizio TEP e Spese Varie all'indirizzo: [http://10.119.182.2/\\_PortaleTep/index.php](http://10.119.182.2/_PortaleTep/index.php) al link "2 Divisionecircolari"*

---

### **Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative “fai da te” nella raccolta dei dati**

Il Garante si è pronunciato a seguito di numerosi quesiti che vari soggetti pubblici e privati stanno sottoponendo all'Autorità in merito alla possibilità di raccogliere, all'atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Analogamente, datori di lavoro pubblici e privati hanno chiesto al Garante la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all'assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.

Al riguardo, il Garante segnala che la normativa d'urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei comuni individuati dalle più recenti disposizioni normative, debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti come, ad esempio, l'isolamento fiduciario.

I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

La finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l'accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d'urgenza adottate.

Pertanto, il Garante, accogliendo l'invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

Fonte: Garante Privacy

---

### **Rimborsi spettanti in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto**

Nel nr. 17 del 1 maggio 2017 di questo notiziario, avevamo trattato della restituzione, pro quota non goduta, del premio assicurativo pagato in via anticipata ed in unica soluzione in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto assistito da garanzia assicurativa.

Al riguardo un nostro assiduo lettore ci chiede se lo stesso principio debba essere applicato agli ulteriori costi up front, relativi cioè a quelle prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto, nonché ai costi recurring che maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale.

La questione è stata oggetto di Arbitrato Bancario. Invero, prospettata innanzi al Collegio arbitrale di Palermo, con ordinanza in data 16.9.2019, è stata da questo rimessa al Collegio di Coordinamento, in considerazione della sopravvenuta pronuncia, in data 11.9.2019, della Corte di Giustizia Europea (CGUE), che aveva enunciato un principio di diritto diverso e incompatibile con il consolidato orientamento dell'Arbitro bancario, circa la rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), per ciò stesso generando una questione di particolare importanza foriera di possibili orientamenti difformi dei Collegi territoriali.

Il Collegio di coordinamento ha definito la controversia nella riunione dell'11 dicembre 2019 emettendo all'unanimità la decisione nr. 26525 del 17 dicembre 2019.

La risposta ai quesiti posti dal Collegio rimettente esige un puntuale richiamo alla vicenda processuale che ha coinvolto la Corte di Giustizia Europea con la ormai nota "sentenza Lexitor" (dalla denominazione della società di diritto polacco che, resasi cessionaria dei crediti vantati da consumatori nei confronti di tre Banche alle quali avevano corrisposto i costi di finanziamenti anticipatamente estinti, comprensivi di commissioni indipendenti dalla durata dei contratti di credito, aveva chiesto con separate ingiunzioni, impugnate e poi riunite, la retrocessione di una parte delle commissioni versate).

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio.

La risposta della Corte è stata sul punto netta e chiara: l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Che tale enunciato sia riferibile anche ai costi up front non sembra perciò revocabile in dubbio, anche perché la CGUE vi è pervenuta rispondendo a un preciso quesito del Giudice del rinvio il quale, prendendo atto di orientamenti interpretativi divergenti dei Giudici polacchi, ha chiesto per l'appunto di chiarire se l'art.16 della direttiva debba essere interpretato nel senso che il consumatore, "in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito".

La scelta della CGUE si è orientata in questa direzione in forza di una serie di considerazioni, basate sul criterio storico (analizzato attraverso il raffronto con la meno precisa e meno ampia previsione del diritto alla riduzione del costo del credito contenuta nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102) e teleologico (ravvisato nello scopo della Direttiva 2008/48 di garantire una protezione elevata del consumatore e l'equilibrio tra le parti contrattuali).

La Corte ha bensì preso atto che le diverse versioni linguistiche dell'art.16, par.1 della Direttiva 2008/48, adottate nelle leggi nazionali dei Paesi della Comunità Europea sembrerebbero in taluni casi suggerire (come nella versione italiana) una lettura della Direttiva in riferimento ai soli costi oggettivamente dipendenti dalla durata residua del contratto; tuttavia, esercitando il suo ruolo nomofilattico volto all'armonizzazione della disciplina in materia nei Paesi aderenti, ha richiamato per l'appunto la necessità di interpretare la disposizione non soltanto in base al suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti. Si è privilegiata perciò una interpretazione "logica" della disposizione di tipo estensivo, nell'intento di assicurare al consumatore, parte debole del rapporto asimmetrico, una elevata ed effettiva tutela nel quadro di un apparato contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca e nella valorizzazione dell'effetto compensativo contestualmente a questa garantito dal paragrafo 2 dell'art.16 della Direttiva con la previsione del diritto a un indennizzo (suscettibile di eventuali incrementi in via normativa) per gli eventuali costi collegati al rimborso anticipato del finanziamento (c.d. penale di estinzione), nonché in considerazione della opportunità per la banca di reinvestire speculativamente la provvista percepita in sede di estinzione e di includere nella fatturazione dei costi un certo margine di profitto.

E in quest'operazione interpretativa, sicuramente non disancorata dall'analisi economica del diritto, non si è trascurato di valutare i rischi derivanti da una diversa interpretazione strettamente aderente al tenore letterale, rischi rappresentati dalla prevedibile tendenza delle banche a confezionare il testo contrattuale attraverso la minimizzazione dei costi ricorrenti e la imposizione di pagamenti più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo decisore di distinguerle dai costi correlabili alla durata del contratto.

In conclusione, l'art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della interpretazione della Corte appare interdetta.

Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno (Decisione N. 26525 del 17 dicembre 2019) valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è, sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva.

---

### **Emergenza Covid-19. Reparti Mobili-Automezzi**

Riportiamo il testo della nota n. 555/RS/01/97/0361 dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 17 marzo 2020:

"Con riferimento all'oggetto, ferme restando le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale di Sanità, si rappresenta che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato di aver già diramato a tutti i Reparti Mobili specifici indirizzi e misure organizzative volte a garantire la sicurezza del personale, che opera spesso in contesti delicati ed in squadre di 10 unità.

In particolare, è stato disposto che, ove possibile, la squadra venga divisa su due distinti automezzi con i DPI al seguito. In caso di insufficienza del parco veicolare o per particolari esigenze operative, il personale svolgerà in maniera ordinaria il servizio, indossando le mascherine di tipo chirurgico nelle fasi di trasporto."



#### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti  
relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che  
riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a  
tutte le vostre domande.

**sul sito: [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

---

**tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 12/2020 del 21 Marzo 2020**

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123